



Diritto & Fisco



Al via le audizioni di professionisti e imprese per le modifiche all'accordo sulle tasse

Concordato, correzioni in vista Flat tax incrementale, controlli analitici e gestione perdite

DI CRISTINA BARTELLI

Per il concordato preventivo arriva il set di correzioni. Dalla flat tax incrementale a tre aliquote alla gestione delle perdite, dai controlli su base analitica e non induttiva al maggior scostamento dal 30 al 50% del reddito per la fuoriuscita dal concordato. E non solo. Ancora ritocchi al calendario fiscale, con la messa a regime per i titolari di partita Iva del termine del 31 luglio per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni e l'ampliamento a 60 giorni del termine per la regolarizzazione degli avvisi bonari. Sono queste le richieste di modifiche presentate ieri da Confcommercio e Confartigianato in commissione finanze del Senato. Una convergenza di richieste che avrà una corsia preferenziale in ottica di recepimento delle modifiche. «L'idea di fondo è quella di rendere più appetibile lo strumento», si sbilancia il relatore del provvedimento Massimo Garavaglia, «ci sono arrivati molti input su cui ragionare tra cui la premialità, ad esempio in ottica di non pagare l'acconto di novembre, o che gli Isa sono uno strumento troppo erratico e bisogna valutare un mix di interventi parametrati sulla base dei voti dei contribuenti, ora pensiamo a chiudere le audizioni e poi tireremo le somme», conclude Garavaglia.

Flat tax incrementale a tre aliquote. Si punta a riconoscere una tassazione più soft a coloro che aderiranno al concordato sulla differenza tra il reddito dichiarato e quello risultante dal concordato. Una flat tax incrementale o ancora più tecnicamente una tassazione sostitutiva sul "differenziale" tra il reddito dichiarato ed il reddito concordato altrimenti soggetto a tassazione marginale Irpef con aliquota molto più alta. Come ha illustrato Vincenzo De Luca, responsabile fiscale di Confcommercio: «per i soggetti che presentano un livello di affidabilità: uguale o superiore ad 8, l'imposta sostitutiva sul "differenziale" potrebbe essere pari al dieci per cento; uguale o superiore a 6 ma inferiore ad 8, l'imposta sostitutiva sul "differenziale" potrebbe essere pari al do-



Massimo Garavaglia

dieci per cento; non superiore a 6, l'imposta sostitutiva sul "differenziale" potrebbe essere pari al quindici per cento». Scelta che trova d'accordo anche il consiglio nazionale dei dottori commercialisti: «Sul concordato preventivo» spiega Salvatore Regalbuto consigliere delegato alla fiscalità, «proponiamo una tassazione flat sul reddito incrementale concordato rispetto a quanto dichiarato l'anno precedente all'ingresso nel regime».

Calendario fiscale ancora ritocchi. Si punta poi per i titolari di partita IVA alla messa a regime del termine del 31 luglio per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni, in modo da evitare le richieste di proroghe. Per migliorare la "gestione" degli avvisi bonari, il cndcec propone l'ampliamento a 60 giorni del termine per il versamento delle somme richieste.

Cause eccezionali ampliate. L'Anc riflette sulla necessità di ampliare le casistiche legate agli eventi eccezionali: «si evidenzia la necessità che costituiscano circostanze eccezionali che possono far decadere il concordato nel corso del biennio e che diano diritto al riconoscimento dello sconto contemplato nel primo anno di applicazione», inoltre si pone l'accento sul calcolo degli acconti chiedendo di tenere conto senza sanzioni ai diversi risultati che potrebbero determinarsi.

Decadenza e fuoriuscita dal concordato. La direzione richiesta è di un cambio di specificità nei controlli, un sistema di controlli analitici e non induttivi per determinare il maggior imponibile accertato superiore al 30 per cento, per la fuoriuscita del concordato si richiede uno scostamento del 50% sul reddito.

SE I RICAVI SUPERANO IL CAMPO PRINCIPALE

Le attività aggiuntive possono far decadere dal patto biennale

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Non si deve ritenere escluso dall'accordo con il Fisco, il contribuente che attiva una ulteriore attività nel biennio di validità del concordato preventivo biennale (Cpb). Occhio, però, all'ammontare dei ricavi dichiarati per le attività aggiuntive, rispetto a quelli dell'attività principale, che potrebbe far decadere l'accordo in relazione alla modifica sostanziale dell'attività esercitata nel corso del biennio.

Questo ciò che emerge dall'analisi dei numerosi quesiti proposti nell'ambito di recentissimi incontri di professionisti e operatori sul tema del concordato preventivo biennale (Cpb), di cui al dlgs 13/2024, in relazione alle varie attività esercitate dai contribuenti.

Una delle numerose criticità emerse riguarda, appunto, i contribuenti che con la medesima partita Iva esercitano due o più attività (multiattività), non rientranti nel medesimo Isa.

Sul tema è utile ricordare che gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) si applicano alle attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali è stato elaborato il relativo modello e che è presente una causa di esclusione alla disciplina in presenza di un esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'Isa, relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico Isa, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati ("multiattività"), pur permanendo l'obbligo di compilazione del modello (ai fini statistici).

Gli indici di affidabilità, peraltro, si applicano agli esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo che svolgono come attività prevalente una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un Isa.

L'art. 10 del dlgs 13/2024 dispone che, i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che applicano gli indici sintetici di affidabilità, di cui all'art. 9-bis del dl 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge 96/2017, possono accettare al concordato preventivo biennale (Cpb) secondo le modalità indicate nello specifico provvedimento, salvo talune eccezioni.

Il dettato letterale dell'art. 10, quindi, porta a ritenere che siano interessati

all'applicazione del concordato solo i soggetti cui si applicano "concretamente" gli Isa, stante il fatto che non è stata utilizzata l'espressione "soggetti che esercitano attività economiche per i quali sono stati approvati gli Isa", quasi sempre prescelta per individuare i soggetti che possono utilizzare le proroghe dei termini di versamento delle imposte, come determinate in sede di dichiarazione annuale.

La detta impostazione è stata confermata dalle modalità per l'adesione al concordato preventivo a cura dell'Agenzia delle entrate (provvedimento n. 68718/2024) che prevedono la compilazione del quadro "P", quale modello integrante del modello Isa.

Di conseguenza, i contribuenti che potenzialmente sarebbero soggetti agli Isa ma che in concreto disapplicano la disciplina, per effetto di una causa di esclusione (come quella della multiattività con percentuali alte dei ricavi delle attività secondarie), restano al palo, non potendo aderire al patto con il Fisco.

Nel caso in cui, però, il contribuente "multiattività" resti al di sotto del 30% dei ricavi da attività complementari (si pensi al geometra che ha acceso un'attività nel comparto edile), si ritiene che lo stesso possa accedere serenamente alla proposta per il concordato, non scattando la causa di esclusione (codice 7 da indicare in dichiarazione dei redditi); si ricorda, inoltre, che una causa di cessazione dell'accordo riguarda il caso del contribuente che modifica l'attività nel corso del biennio concordato rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio considerato, salvo il caso in cui la nuova attività sia inserita nel medesimo codice Isa, di cui all'art. 9-bis del dl 50/2017, o nel caso in cui il contribuente cessi la propria attività.

Nel caso in cui, però, il contribuente, nel corso del biennio concordato (2024/2025), inizi una ulteriore attività con l'acquisizione di un nuovo codice Ateco, (il geometra che inizia un'attività nel campo edile), si ritiene che non intervenga immediatamente la decadenza dall'accordo, salvo il caso in cui l'attività secondaria diventi, per maggiore realizzo di ricavi (ricavi dell'attività secondaria superiori a quelli dell'attività principale) e non per ricavi superiori al 30% (percentuale valida per la disapplicazione degli Isa), l'attività principale, intervenendo, di fatto e nel corso del biennio, una modifica dell'attività esercitata.